





Deliberazione di Giunta regionale n. 1251 del 09/10/2008

Pubblicata su BURL n. 45, parte II, del 05/11/2008

Regolamento (CE) n. 1698/2005: Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e pagamento a valere sulla misura 113.

Visto:

- il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/2007, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49/2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;
- in particolare la misura 113 (prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli);
- la legge regionale 10 dicembre 2007 n. 42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l'attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l'articolo 4 (procedure);

Preso atto che, con l'approvazione definitiva del PSR, risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione;

Ritenuto di utilizzare, per la sopra citata misura 113 del PSR, la procedura "a sportello" prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera e) della sopra citata legge regionale, dal momento che si deve garantire la possibilità di presentare le domande di aiuto in

qualunque momento, e la selezione delle medesime domande deve poter avvenire in qualunque momento;

Considerato che, come previsto dagli articoli 71, 75 e 78 del regolamento (CE) n. 1698/2005, sopra citato, i criteri di priorità per l'assegnazione dei fondi delle misure in questione sono definiti sentito il parere del Comitato di sorveglianza del PSR e nel rispetto delle norme stabilite dal medesimo PSR;

Considerato che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 27 febbraio 2008 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulle misure in argomento, come previsto dall'articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alla misura 113 e il conseguente sistema di prenotazione dei fondi sono descritti nel documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale la misura 113 risulta di competenza degli Enti delegati;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Ritenuto pertanto di approvare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande a valere sulla misura 113 e i relativi criteri di priorità per la prenotazione dei fondi:

Considerato che, per garantire la trasparenza e la pari opportunità di accesso all'utilizzo dei fondi comunitari, si rende necessaria la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria e si rende necessario altresì attivare le procedure di accettazione delle domande in argomento a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 563 del 1° giugno 2007 con la quale è stata autorizzata la presentazione di preadesioni al PSR, da convertire in domande di aiuto una volta entrate in vigore le procedure definitive;

Ritenuto pertanto di consentire la conversione delle preadesioni presentate ai sensi della sopra citata deliberazione n. 563/2007 in domande di aiuto e che detta conversione avvenga a completo onere e cura dei richiedenti stessi;

Ritenuto altresì di ribadire che le preadesioni non possono essere prese in considerazione, ai fini del finanziamento, se non dopo la loro conversione in domande di aiuto ai sensi del presente atto, e che a questo scopo, la preadesione rileva esclusivamente ai fini della data di decorrenza delle spese ammissibili ma non costituisce in nessun modo titolo preferenziale per il finanziamento, neanche a livello cronologico;

Ritenuto quindi di approvare il documento allegato dal titolo "Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 113 (Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli)" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

- di autorizzare l'avvio delle procedure per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misura 113 (prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli) del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, come meglio precisato in premessa;
- 2. di autorizzare la conversione delle preadesioni, presentate ai sensi della precedente deliberazione n. 563 del 1° giugno 2007, in domande di aiuto, dando altresì atto che le preadesioni rilevano esclusivamente ai fini della decorrenza delle spese ammissibili ma non costituiscono in nessun modo titolo preferenziale per il finanziamento, neanche a livello cronologico, come meglio precisato in premessa;
- di stabilire che le domande possono essere presentate agli Enti destinatari delle deleghe in agricoltura, secondo la competenza territoriale, a partire dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- 4. di approvare le disposizioni specifiche per la presentazione delle domande di cui sopra, come precisato nel documento dal titolo "Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento a valere sulla misure 113 (prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli)", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- 6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

Avvio delle procedure di presentazione delle domande di aiuto e di pagamento

misura 113

"Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli"

Finalità e obiettivi

Il presente atto disciplina i criteri e le modalità per la concessione dell'aiuto in attuazione della misura 113 "Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli" prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Liguria (di seguito PSR), approvato dalla Commissione delle comunità europee con decisione C(2007) 5714 del 20 novembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 51 del 19 dicembre 2007.

Il presente atto ha valenza su tutte le istanze presentate nel periodo che intercorre tra il 1 gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2010.

Modalità di accesso e localizzazione

La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è a sportello così come previsto dall'art. 4 – lettera e) della Legge Regionale 10 Dicembre 2007 n. 42.

La domanda di aiuto deve essere presentata prima del ritiro dall'attività lavorativa dei soggetti richiedenti.

L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013, tuttavia le disposizioni di cui al presente atto cessano la loro efficacia al 31 dicembre 2010.

Le preadesioni presentate ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 563 del 01/06/2007 devono essere convertite in domande di aiuto mediante presentazione di nuove domande conformemente alle disposizioni di cui al presente atto entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sul BURL. Le preadesioni che non saranno convertite in domande di aiuto entro i termini di cui sopra sono considerate decadute e archiviate.

L'aiuto previsto dal presente atto è concedibile a soggetti operanti in aziende la cui sede aziendale ricade nel territorio regionale.

Disponibilità finanziarie

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il presente atto derivano dal piano finanziario del PSR per la corrispondente misura e ammontano a 400.000 (quattrocentomila) Euro per il periodo 2007-2010. Tali risorse sono suddivise in misura

uguale per i 4 anni di validità del presente atto. Le risorse delle annualità 2007 e 2008 sono unificate.

Nel caso si rendessero disponibili fondi aggiuntivi, oltre a quelli previsti dal presente atto, a causa di economie, restituzioni, revoche o modifica della ripartizione indicativa per misura di cui al capitolo 7 del PSR, la Regione può con successivo provvedimento incrementare la dotazione finanziaria del presente atto

Azioni ammissibili.

La misura si articola esclusivamente nelle due azioni di seguito specificate:

- 1) prepensionamento degli imprenditori titolari di azienda o dei loro coadiuvanti familiari, associato all'insediamento di giovani in agricoltura ai sensi della misura 1.1.2. L'azienda trasferita deve avere una dimensione di almeno una Unità Lavorativa;
- 2) prepensionamento degli imprenditori titolari di azienda e dei loro coadiuvanti familiari, associato all'ampliamento di aziende esistenti il cui titolare rilevatario deve essere un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni. L'azienda trasferita deve avere una dimensione di almeno mezza unità lavorativa. L'azienda del rilevatario, ad acquisizione avvenuta, deve risultare di dimensioni pari ad almeno una unità lavorativa.

Il prepensionamento dei coadiuvanti familiari è ammissibile esclusivamente se associato al prepensionamento degli imprenditori titolari di azienda.

La dimensione di una unità lavorativa corrisponde a 288 giornate lavorative determinate secondo i parametri standard stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 1747 del 28/12/2007.

Limitazioni ed esclusioni

Non è ammesso il frazionamento dell'azienda trasferita, tranne nel caso in cui l'azienda ceduta abbia dimensioni superiori a 10 UL.

Beneficiari

Possono presentare domanda di aiuto ai fini della presente misura:

- Imprenditori agricoli di età non inferiore ai 55 anni al momento di presentazione della domanda;
- coadiuvanti familiari di età non inferiore ai 55 anni al momento di presentazione della domanda. La domanda di prepensionamento dei coadiuvanti deve essere contestuale e associata alla domanda di prepensionamento del titolare dell'azienda agricola.

Requisiti e vincoli dei beneficiari

I soggetti beneficiari imprenditori agricoli devono aver esercitato continuativamente l'attività agricola nei dieci anni che precedono la cessione ed essere regolarmente iscritti al regime previdenziale agricolo per lo stesso periodo.

I soggetti beneficiari coadiuvanti familiari devono aver esercitato continuativamente e a tempo pieno l'attività agricola nei cinque anni che precedono la cessione ed essere regolarmente iscritti al regime previdenziale agricolo per lo stesso periodo.

I soggetti beneficiari devono impegnarsi ad abbandonare definitivamente ogni attività agricola a fini commerciali anche in qualità di coadiuvanti o collaboratori.

I beneficiari a seguito del pre-pensionamento non potranno beneficiare di alcun aiuto comunitario ivi compresi i premi PAC.

Quantificazione dell'aiuto

L'aiuto destinato agli imprenditori agricoli viene modulato in funzione della dimensione aziendale determinata attraverso i parametri standard stabiliti con deliberazione di Giunta regionale n. 1747 del 28/12/2007.

La dimensione aziendale presa a base di calcolo per la quantificazione dall'aiuto è la dimensione aziendale media degli ultimi due anni di attività dell'impresa.

L'aiuto è determinato in 30 (trenta) euro per ogni giornata lavorativa per ogni anno mancante al raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia e comunque non oltre i 65 anni per gli uomini e 60 per le donne.

Ai fini della determinazione dell'aiuto nel caso di frazione di anno si computano i mesi.

Nel caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno annuale è comunque limitato a 30 euro per ogni giornata lavorativa fatta salva la diversa durata del periodo previsto per il prepensionamento degli uomini e delle donne.

L'aiuto annuo complessivo non può comunque essere superiore a 18.000 Euro. L'aiuto complessivo per ogni azienda ceduta non può comunque essere superiore a 180.000 Euro.

L'aiuto destinato ai coadiuvanti familiari è determinato in 4.000 euro per ogni cedente e per ogni anno mancante al raggiungimento dell'età della pensione di vecchiaia e comunque non oltre i 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, fino ad un massimo di 40.000 euro.

Sia nel caso di aiuto destinato agli imprenditori agricoli che nel caso di aiuto destinato ai coadiuvanti familiari, qualora il beneficiario maturi il diritto a una pensione di anzianità prima dell'età in cui il beneficiario inizia a percepire la pensione di vecchiaia, come sopra specificato, il sostegno al prepensionamento di cui al presente bando è erogato al netto dell'importo delle pensioni spettanti nel periodo ammissibile all'aiuto; l'importo delle pensioni si intende al lordo delle imposte e altre trattenute operate alla fonte.

Modalità di erogazione dell'aiuto

L'aiuto è erogato sotto forma di premio unico ed è liquidato all'inizio del periodo di prepensionamento.

Priorità e criteri di selezione

La selezione delle istanze da ammettere a finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie avviene tramite la valutazione dei seguenti elementi:

- 1) dimensioni azienda cedente: è prioritario chi cede almeno 1 UL:
- 2) combinazione con altre misure: è prioritario chi cede a un giovane che si insedia;
- 3) combinazione con altri soggetti: è prioritario il prepensionamento congiunto di imprenditore e coadiuvanti.

La procedura di selezione prevede l'individuazione dei tre requisiti prioritari sopra individuati, che in sede di istruttoria sono valutati in termini di "presenza" o "assenza". La determinazione del livello di priorità si realizza numerando i requisiti di priorità in possesso del progetto. I progetti che detengono tutti i requisiti di priorità (3) raggiungono il livello massimo di priorità, quelli che ne detengono 2 raggiungono un livello medio, quelli che ne detengono 1 un livello basso; i progetti che non detengono nessun requisito di priorità hanno un livello di priorità pari a zero.

La procedura di assegnazione dei fondi disponibili prevede le seguenti fasi:

- la somma totale dei fondi disponibili viene suddivisa in tre quote, pari al 55%, al 30% e al 15% del totale. La prima quota (55%) è riservata alle domande con priorità alta, la seconda (30%) alle domande con priorità media e la terza (15%) alle domande con priorità bassa;
- 2) ogni domanda ammissibile può attingere dalla quota pertinente, in base al relativo livello di priorità;
- in caso di esaurimento della quota riservata alle domande con priorità alta o media, questi possono attingere dalle quote delle domande con livelli inferiori di priorità, a partire dal livello di priorità bassa, ma non viceversa;
- 4) le domande prive di copertura finanziaria, purché ammissibili, possono concorrere alle risorse che, alla fine di ogni anno, risultino eventualmente non assegnate (somma delle risorse non prenotate, economie e revoche);
- 5) se anche i fondi non assegnati di cui al punto precedente non risultassero sufficienti, le domande possono concorrere alla disponibilità finanziaria dell'anno successivo, fermi restando i livelli di priorità di ciascuna domanda e i criteri di prenotazione dei fondi di cui ai punti precedenti.

Presentazione delle domande

Domande di aiuto e domande di pagamento

Come previsto dalla normativa comunitaria (reg. 1975/2006), le domande di adesione alla misura si distinguono in domande di aiuto e domande di pagamento.

Le domande di aiuto devono essere presentate obbligatoriamente prima della cessazione dell'attività lavorativa e determinano l'avvio di un procedimento amministrativo che si conclude con la concessione o con il diniego dell'aiuto e con la verifica della disponibilità finanziaria.

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione dell'aiuto a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto e della cessazione dell'attività lavorativa.

Le domande di pagamento possono essere presentate solo dai beneficiari titolari di una domanda di aiuto ammissibile.

Costituzione del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente atto sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica e la consistenza aziendale mediante la costituzione, presso una struttura abilitata, del fascicolo aziendale di cui al DPR 503/99 conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) n. ACIU.2005.210 del 20/04/2005.

Domanda di aiuto

Le domande per lo sviluppo rurale per l'attuale periodo di programmazione devono ordinariamente essere compilate tramite portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), attingendo le informazioni dal fascicolo aziendale.

La domanda di aiuto redatta su apposita modulistica deve essere ordinariamente compilata tramite il software disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it).

La compilazione delle domande di sviluppo rurale tramite il portale SIAN può essere effettuata anche da soggetti diversi da quelli che compilano e detengono il fascicolo aziendale, purché dotati di delega del beneficiario e autorizzazione regionale ad accedere alle informazioni (in sola lettura) del fascicolo aziendale.

La domanda di adesione alla misura 113 si compone di una domanda di aiuto e di una domanda di pagamento. La domanda di aiuto costituisce la richiesta di adesione alla misura del Programma di Sviluppo Rurale cui fa seguito la verifica dell'ammissibilità in relazione ai requisiti di accesso e della disponibilità finanziaria in relazione al livello di priorità e alla dotazione finanziaria residua della misura. La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del premio a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto e della cessazione dell'attività lavorativa.

Le domande possono anche essere compilate su modulo cartaceo e consegnate all'Ente delegato competente per territorio, che provvede al loro inserimento sul portale SIAN nei tempi previsti dal proprio regolamento interno relativo ai procedimenti amministrativi.

La compilazione delle domande tramite portale SIAN consente l'immediato avvio dell'istruttoria da parte dell'Ente competente.

Le domande di aiuto compilate esclusivamente su modulo cartaceo sono avviate all'istruttoria solo dopo il loro inserimento su portale SIAN e dopo la predisposizione del fascicolo aziendale a cura del richiedente.

La domanda di aiuto, sottoscritta dal richiedente e comprensiva della documentazione richiesta, è presentata all'ente delegato competente per territorio, sulla base della localizzazione dell'azienda.

Nel caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti o nel caso di contestuale cessione di attività lavorativa da parte di coadiuvanti familiari le domande di aiuto dovranno essere presentate singolarmente da ogni richiedente, ma dovranno pervenire tutte contestualmente con una nota di accompagnamento che le elenchi e le colleghi strumentalmente.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata una dichiarazione rilasciata dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale o da un patronato riconosciuto dal quale emerga la

regolarità contributiva e l'età in cui il soggetto richiedente potrà beneficiare del trattamento pensionistico e del relativo importo annuale.

Domanda di pagamento

Per ottenere la liquidazione dell'aiuto il beneficiario, dopo l'esito dell'istruttoria, dovrà presentare una domanda di pagamento attraverso il portale SIAN.

Norma residuale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.